COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AMATUCCI

INDICE

PAG

Disegno di legge (*Discussione*):

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali (1422) 333

PRESIDENTE 333, 335, 336, 337, 338, 340, 342
BREGANZE 335, 336, 342
DEGLI OCCHI 335, 337, 339, 341
AMADEI 335, 336
CAPALOZZA. . . 335, 336, 337, 338, 339, 341
MADIA 336
SCALFARO. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 336, 337, 338, 339
TESAURO 336, 337, 338, 339, 340
MURDACA 337, 338
LUCIFERO 337, 338, 339, 340
PETRILLI 337, 338
LOPARDI 337, 338, 339, 341
DI GIACOMO 337, 338
FUMAGALLI 337

La seduta comincia alle 10.

CACCURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (1422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Come relatore, informerò brevemente la Commissione sulla portata del provvedimento, che fu presentato al Senato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto coi Ministri del tesoro e delle finanze nel dicembre del 1954.

Il disegno di legge ha innanzitutto lo scopo di semplificare il sistema delle elezioni per gli organi collegiali centrali e locali delle professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Infatti ripetute segnalazioni della quasi totalità dei Consigli nazionali hanno fatto rilevare come in base al sistema stabilito dal decreto legislativo del 1944 gli iscritti erano costretti a recarsi alle urne per le elezioni due o tre volte, prima di

giungere ad una valida votazione; la prima volta per la prima convocazione, poi per la seconda convocazione e infine una terza volta in caso di votazione di ballottaggio.

Il disegno di legge in esame non riguarda le professioni forense e sanitaria, che sono regolate da leggi particolari, né le categorie dei ragionieri e periti commerciali che sono regolate, la prima, dal decreto presidenziale del 27 ottobre 1953, n. 1067, e l'altra dal decreto presidenziale del 27 ottobre 1953, n, 1068.

Il disegno di legge riguarda invece le professioni di ingegnere, architetto, chimico, attuariale, agronomo, geometra, perito agrario e perito industriale. Il Senato non ha ritenuto opportuno approvare alcune disposizioni del testo presentato dal Governo, come quella relativa al conferimento della personalità giuridica. Ha ritenuto l'altro ramo del Parlamento che l'inserimento di tali disposizioni in una legge che interessa solo determinate categorie, avrebbe escluso altre professioni importantissime, come quella forense e quella sanitaria, e che, poiché si è sulla via di un riordinamento per il conferimento agli ordini e ai collegi professionali della personalità giuridica, fosse opportuno — ed io condivido questa opinione — provvedere con una apposita legge che si riferisse a tutte le professioni in maniera autonoma data l'importanza della materia.

Penso che la Commissione non possa essere di diverso avviso, sollecitando nello stesso tempo il Ministero di grazia e giustizia perché provveda con la massima sollecitudine a presentare il relativo disegno di legge.

Del pari venne accolta la disposizione contenuta nel testo originale relativa alla riscossione delle tasse annuali e dei contributi dovuti ai Consigli degli ordini, che prevedeva gravi sanzioni per il professionista, nel caso di mancato pagamento di quanto da lui dovuto.

Deve infatti tenersi presente che il più delle volte il mancato pagamento dipende da una temporanea impossibilità; e pertanto, mettere il professionista al cospetto di un esattore, che può esperire tutte le vie esecutive, perché deve rispondere anche di quello che non ha riscosso, significa esporre il professionista stesso, per un debito di poche migliaia di lire, perfino al pignoramento del proprio alloggio.

In considerazione della decisione di provvedere con una legge separata al conferimento della personalità giuridica ai vari ordini e collegi professionali, il Senato, su parere del Ministro di grazia e giustizia, ha ritenuto di rinviare a tale sede la collocazione di una norma contenente le sanzioni per la morosità, con la facoltà di decidere caso per caso anche la cancellazione dagli Albi.

Credo che, avendo chiarito le basi fondamentali del provvedimento, si possa aprire la discussione generale. Quando passeremo all'esame dei singoli articoli, non mancherò di far conoscere via via il mio pensiero su ciascuno di essi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è abrogato ».

Questo articolo richiama il decreto legislativo fondamentale del 23 novembre 1944, al quale vengono sostituite le disposizioni del disegno di legge in esame. Questa affermazione costituisce una premessa indispensabile.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« *Art. 3.* — L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei venti giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

Se il numero degli iscritti supera i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale locale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono la indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, i giorni e le ore dell'adunanza stessa in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno un terzo degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ».

Occorre spiegare la portata di questo articolo. Il disegno di legge è di una semplicità unica, per quanto riguarda le modalità per le elezioni. Il decreto legislativo del 1944 stabiliva, per la validità dell'assemblea, la necessità di un dato numero di presenti anche in seconda convocazione. Si propone ora il criterio di ritenere valida la seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, escludendo dalla votazione chi è stato sospeso dall'esercizio professionale.

Con le disposizioni precedenti, in seconda convocazione si richiedeva la presenza di almeno un terzo degli iscritti, *quorum* che il più delle volte non si raggiungeva, rendendo quindi nulla la riunione. Io penso che il primo comma dell'articolo 2 potrebbe essere approvato.

BREGANZE. Rilevo che, secondo il nuovo testo, « la convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno 15 giorni prima », senza specificare se la spedizione debba essere fatta per raccomandata. Chiedo quindi alla cortesia del nostro Presidente e relatore, se in base alle norme del decreto del 1944 questa forma sia già implicita o se risulti da norme regolamentari ad esso inserite. In caso contrario sarebbe opportuno eliminare questa perplessità, poiché certamente la spedizione semplice per posta non potrebbe dare le garanzie che conferisce invece la raccomandata.

PRESIDENTE. Il rilievo è certamente importante; poiché però nel primo comma è detto che la spedizione deve avvenire almeno quindici giorni prima della convocazione, è evidente che la spedizione deve risultare da un documento certo, quale è la raccomandata. D'altra parte, la perplessità dell'onorevole Breganze cade, quando nella relazione si vede indicato che l'avviso deve essere spedito per raccomandata. Il concetto si desume anche da un articolo successivo, in cui è detto che il voto si può esprimere a mezzo di lettera raccomandata.

Ad ogni modo il suo rilievo e il mio chiarimento rimangono a verbale, perché risulti chiara la portata della norma.

DEGLI OCCHI. È poco simpatico considerare la possibilità che coloro che hanno diritto di esercitare una funzione importante come quella del voto, debbano dar luogo a preoccupazioni per il loro eventuale mancato intervento.

Quanto alla raccomandata, vorrei osservare al collega Breganze che la vita professionale non è uguale alla vita dell'elettore qualsiasi. Essa si svolge nello stesso campo professionale, dove ciascuno viene informato, anche senza la raccomandata, delle elezioni che si debbono svolgere. Non vorrei che i collegi popolatissimi, come quello di Milano ad esempio che per talune professioni ha 3.000 iscritti, dovessero sobbarcarsi a spedire tremila raccomandate. Ho paura che di questo passo, invece di semplificare, creeremo un sistema di eccessiva complessità. Dobbiamo sperare nel migliorato costume e nel senso di difesa degli albi da parte degli stessi professionisti. Anche per la seconda convocazione io sarei del parere di lasciare il sistema precedente, perché è veramente deplorevole l'assenteismo degli interessati.

AMADEI. Io sono d'accordo col collega Breganze nel richiedere che l'avviso sia spedito per raccomandata.

Non sono invece persuaso circa il disposto del secondo comma di questo articolo, che, in sostituzione dell'avviso spedito per posta, ammette la pubblicazione per due volte consecutive nel giornale locale, quando vi siano più di 500 iscritti. Può trattarsi di un foglio che non sia letto da tutti gli interessati, e allora l'inserzione, anche fatta per due volte consecutive, sarebbe del tutto inutile.

Insisto quindi per la forma raccomandata e propongo la soppressione del secondo comma.

CAPALOZZA. Apprezzo i rilievi del collega Amadei circa la pubblicazione sul giornale locale. Mi rendo conto d'altra parte della onerosità di mandare tante raccomandate, se gli iscritti sono numerosi. Mi limito perciò ad esprimere la mia perplessità.

Piuttosto, non comprendo perché si dica che la pubblicazione deve essere fatta su un giornale locale, mentre, all'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del 1944 si diceva soltanto « su un giornale ». Che cosa significa « locale » ? « Locale » potrebbe essere un foglietto che non legge quasi nessuno, senza contare che in genere i giornali locali sono tutt'al più diffusi soltanto presso i simpatizzanti di quella determinata corrente politica di cui sono portavoce.

PRESIDENTE. Si tratta del giornale del luogo dove ha sede il Consiglio dell'ordine.

CAPALOZZA. Ci sono dei luoghi in cui non esiste un giornale locale. A Pesaro, per esempio, dove io svolgo prevalentemente la professione, non c'è, che io sappia, un giornale locale a periodicità regolare di pubblicazione. I giornali locali spuntano come funghi solo nei periodi elettorali.

La mia è una perplessità, non è un suggerimento. D'altra parte, dalle disposizione che

stiamo esaminando deriverebbe la conseguenza che il sistema della raccomandata, più oneroso, dovrebbe riguardare proprio i Consigli più poveri perché hanno meno iscritti.

PRESIDENTE. Mi rendo conto della sua perplessità, però è evidente che se per ricorrere alla pubblicazione sul giornale locale il numero degli iscritti deve superare i cinquecento, ci si riferisce a un centro urbano importante, nel quale ci sarà certamente un giornale locale.

Comunque, per giornale locale non bisogna intendere il giornale che viene stampato sul posto, ma anche un giornale di grande diffusione, stampato altrove, che abbia una pagina che riguarda gli interessi di quel centro.

CAPALOZZA. Anche sull'ultimo comma debbo fare osservare che si tratta di una disposizione assurda. Si dice che la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti; quindi anche se c'è soltanto il presidente. Mi pare troppo poco! Le norme sulle convocazioni non sono nuove, perché ve ne sono che riguardano società, consigli comunali e provinciali. Ora in nessuno di questi casi è stato stabilito che la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'articolo 3 del decreto del 1944 parlava di un quarto degli iscritti.

PRESIDENTE. E la pratica ha dimostrato che neppure questo *quorum* era spesso raggiungibile.

CAPALOZZA. Che però uno solo possa decidere per cinquecento, è un non senso!

MADIA. A me pare che la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul giornale locale rappresenti un inconveniente, perché spesso non c'è un giornale locale; ci sono tanti giornali d'informazione e ogni cittadino legge il suo giornale. Se l'avviso è pubblicato su un giornale, coloro che non leggono quel giornale non ne vengono a conoscenza. Verremmo inoltre a creare con questa legge una disparità con le altre professioni, poiché per quanto riguarda i medici e gli avvocati l'avviso deve essere personale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Noto che le osservazioni fatte da più parti hanno un fondamento. Anche con l'interpretazione che, secondo il Presidente, si dovrebbe dare a « giornale locale », non è detto che, avvenuta per due volte la pubblicazione, gli interessati debbano certo esserne a conoscenza.

L'onorevole Degli Occhi parla di una certa responsabilità dell'elettorato. Però dai dati statistici in nostro possesso risulta che ci sono delle località in cui non si riescono ad eleggere gli organi rappresentativi degli ordini professionali, perché gli interessati non si presentano alle assemblee. Da qui è nato questo provvedimento che contiene due norme specifiche: la prima che non richiede più alcun *quorum* e, salvo nel caso esasperato che vi sia il solo presidente, basteranno tre persone a formare la maggioranza di due contro uno. L'altra norma è quella che ammette la votazione mediante lettera. Una norma integra l'altra. Con questo sistema si ha la possibilità di evitare che in alcune località non si riesca a costituire gli organi rappresentativi degli ordini professionali.

Il disegno di legge in esame, se non ha una urgenza assoluta, ha tuttavia una urgenza determinata. Io non dico che, accorgendoci di qualche manchevolezza, non la dobbiamo correggere per il solo timore di perdere tempo rinviando il provvedimento al Senato. Però ho dovuto far presente le ragioni che hanno fatto ritenere di poter rinunciare a un *quorum* per la seconda convocazione.

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Commissione che mi è pervenuto un emendamento dell'onorevole Amadei, soppressivo del secondo comma dell'articolo 2. Insiste l'onorevole Amadei?

AMADEI. Insisto. Naturalmente deve essere chiaro che la spedizione dell'avviso deve essere fatta per raccomandata.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se la Commissione ritiene che l'avviso deve essere spedito sempre per raccomandata, diventa inutile parlare di giornali locali o meno.

BREGANZE. In questo senso io farei una proposta formale.

PRESIDENTE. In base alla discussione che si è svolta, il primo comma potrebbe essere così modificato:

« L'assemblea per l'elezione del consiglio deve essere convocata nei venti giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso raccomandato spedito per posta almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti esclusi i sospesi dall'esercizio della professione ».

TESAURO. La dizione « in cui esso scade » non può andare, perché linguisticamente il termine precedente a cui « esso » si dovrebbe riferire sarebbe l'assemblea. Bisogna mettere: « precedenti alla scadenza ».

PRESIDENTE. È esatto. Pongo in votazione tale emendamento che è di pura forma.

(*È approvato*).

TESAURO. Anche la dizione « avviso raccomandato » potrebbe dar luogo a molte interpretazioni.

MURDACA. Bisogna anche sopprimere le parole « spedito per posta », perché potrebbe ricorrersi anche alla raccomandata a mano.

PRESIDENTE. Queste sono modalità di esecuzione. Anche un registro potrebbe sostituire la raccomandata.

LUCIFERO. Se la legge dice « per posta », la raccomandata a mano o qualunque altro sistema non è più valido. Visto che ci siamo occupati del gravame economico delle raccomandate postali, togliamo « per posta », in modo che consentiamo anche una certa facilitazione.

CAPALOZZA. Però, quando si dice « spedito » è sottinteso « per posta », mentre la dizione semplice: « avviso raccomandato » comprende anche l'invio a mano.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Meglio sarebbe dire « mediante lettera raccomandata, inviata almeno quindici giorni prima... ».

PETRILLI. Per « lettera raccomandata » nel linguaggio comune s'intende la lettera spedita per posta in via di raccomandazione. Togliendo quindi le parole « per posta » non si chiarisce la situazione né si comprende eventualmente l'impiego di raccomandate a mano.

LUCIFERO. Non mi pare esatta l'osservazione. La raccomandata a mano non è una novità, ma è una consuetudine negli uffici, nelle società. Noi riceviamo continuamente raccomandate a mano da società e da enti pubblici.

CAPALOZZA. Infatti, tanto esistono le raccomandate a mano, che esiste un francobollo di recapito autorizzato. Quando al recapito autorizzato segue la firma di ricevuta del destinatario diviene recapito raccomandato.

DEGLI OCCHI. Si potrebbe risolvere la questione, dicendo: « raccomandata a mano o per posta ».

PRESIDENTE. Faccio notare che la dizione del secondo comma è uguale a quella che esiste nella legislazione vigente per altri ordini professionali.

TESAURO. Non dimentichiamo che abbiamo due termini da tenere presenti: quello del ricevimento e quello della spedizione. Vogliamo preoccuparci del primo o del secondo? La nostra legislazione contiene dei principî fondamentali dai quali non si può prescindere. Quando si vuole garantire che una lettera sia stata effettivamente ricevuta, deve esserci la prova della ricezione mediante la firma. Quando si vuole prescindere dalla ricezione, l'unica garanzia adottata è quella della posta, perché allora non è sufficiente neppure la raccomandata a mano.

Quindi bisogna tutelare gli interessi di quelli che non ricevono.

LOPARDI. Allora bisognerebbe aggiungere: « con avviso di ricevimento ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Tenga presente la Commissione che nessuno si è finora lamentato di non aver ricevuto la comunicazione; tuttavia molti, pur avendo ricevuto la comunicazione, non si sono presentati alle assemblee.

DI GIACOMO. Io direi: « mediante avviso raccomandato a mezzo posta o consegnato a mano con firma di ricezione ».

CAPALOZZA. Così però può sembrare che la firma di ricezione si riferisca anche alla raccomandata a mezzo posta.

PRESIDENTE. Come risultato di questa lunga discussione, sono pervenuti alla Presidenza due emendamenti. Il primo è dell'onorevole Murdaca e dice:

« *Sostituire alle parole*: mediante avviso spedito per posta almeno quindici giorni prima, *le altre*: mediante avviso raccomandato, comunicato almeno quindici giorni prima ».

Con questo si intende che l'avviso è comunicato sia per posta sia con qualunque altro mezzo.

L'altro emendamento è dell'onorevole Di Giacomo e dice:

« Mediante avviso raccomandato a mezzo posta o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima ».

PETRILLI. Ma i quindici giorni sono per la comunicazione o per la ricezione?

PRESIDENTE. Per la comunicazione.

FUMAGALLI. Io sono contrario a tutti gli emendamenti, perché, come ha detto l'onorevole Degli Occhi, il disegno di legge mira a semplificare il sistema vigente. Con tutte queste sottigliezze, veniamo a complicare proprio quello per cui non c'è mai stata nessuna lamentela. Trattandosi di una prima e di una seconda convocazione, tutti ne verranno a conoscenza. Sarà solo l'apatia, che determinerà le assenze. A quale scopo creare una bardatura che comporterà un costo enorme, perdita di tempo e via di seguito? Io manterrei anche il secondo comma dell'articolo. Se non ci sarà un giornale locale, l'avviso verrà pubblicato sul giornale della provincia!

PRESIDENTE. Dovrei porre in votazione l'emendamento Murdaca, che propone la formula: « mediante avviso raccomandato comunicato almeno quindici giorni prima ». Faccio rilevare, però, che l'espressione « comunicato » implica senz'altro il concetto che l'avviso deve pervenire a conoscenza dell'interessato quindici giorni prima. Se non siamo d'accordo su questo concetto, bisognerebbe dire: « mediante comunicazione fatta quindici giorni prima ».

MURDACA. Accetto questa modificazione al mio emendamento.

TESAURO. Quindi basterebbe anche la comunicazione a voce. Questo è troppo !

LUCIFERO. Si finirebbe per invitare soltanto chi si vuole !

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Murdaca:

« *Sostituire alle parole*: mediante avviso spedito per posta almeno quindici giorni prima, *le altre*: mediante comunicazione fatta almeno quindici giorni prima ».

(*Non è approvato*).

Porrò ora in votazione l'emendamento Di Giacomo che vuole sostituire le stesse parole con le altre: « mediante avviso raccomandato a mezzo posta o consegnato a mano con firma di ricezione ».

PETRILLI. Io proporrei questa modificazione: « mediante avviso raccomandato a mano o per posta spedito quindici giorni prima ».

DI GIACOMO. Mancherebbe la prova della ricezione.

TESAURO. Lasciamo ai Consigli una certa autonomia. Non mi pare opportuno risolvere queste questioni di forma nel Parlamento.

CAPALOZZA. Ma i Consigli non hanno mai funzionato troppo sodisfacentemente !

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per le elezioni hanno sempre funzionato.

PRESIDENTE. Abbiamo quindi l'emendamento Di Giacomo e quello dell'onorevole Petrilli; poiché l'emendamento Di Giacomo è più ampio, si deve votare per primo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non sono favorevole agli emendamenti, perché il sistema in vigore, anche se non era perfettissimo, non provocava nessun disguido.

PRESIDENTE. Anche il relatore esprime parere contrario.

Pongo in votazione l'emendamento Di Giacomo che vuole sostituire alle parole: « mediante avviso spedito per posta almeno quindici giorni prima », le altre: « mediante avviso raccomandato a mezzo posta o consegnato a mano con firma di ricezione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge così emendato.

(*È approvato*).

Del successivo comma è stata proposta la soppressione.

Pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 3 della legge del 1944, richiamato dall'articolo 2 del disegno di legge, che è del seguente tenore:

« Se il numero degli iscritti supera i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale locale per due volte consecutive ».

(*È approvata*).

Passiamo al comma successivo.

« L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono la indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, i giorni e le ore dell'adunanza stessa in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima ».

LOPARDI. Bisogna sopprimere la parola « notizia », perché questa si riferisce alla pubblicazione sui giornali, prevista nel secondo comma dell'articolo 3 che abbiamo soppresso.

TESAURO. Io propongo la soppressione anche di questo comma. È naturale che l'avviso debba contenere queste indicazioni.

PRESIDENTE. Si può sopprimere la prima parte, ma non l'ultimo periodo, che riguarda la seconda convocazione da farsi a distanza di otto giorni dalla prima.

Pongo in votazione la soppressione della prima parte del terzo comma, dalle parole: « L'avviso e la notizia », fino alle parole: « seconda convocazione ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte di questo comma:

« La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima ».

(*È approvata*).

Passiamo all'ultimo comma:

« L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno un terzo degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ».

C'è un emendamento dell'onorevole Capalozza e dell'onorevole Amadei, i quali propongono di sostituire alle parole: « qualunque sia il numero degli intervenuti », le altre: « quando intervengano almeno un sesto degli iscritti ».

TESAURO. Bisogna essere molto chiari. Che cosa avverrà se non si raggiunge questo *quorum*?

CAPALOZZA. Quello che avveniva con la legge vigente.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Appunto per questo, però, si è sentita la necessità di una nuova disposizione.

Dobbiamo poi mettere in relazione questo comma con l'articolo seguente, che prevede la votazione a mezzo lettera. Potrebbero essere tutti votanti e soltanto cinque presenti. Per questo non dovrebbe essere valida la votazione? Bisognerebbe allora stabilire un *quorum* per i votanti e un altro per i presenti.

CAPALOZZA. Tenendo conto delle giuste osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, penso che si potrebbe lasciare l'ultimo comma dell'articolo 2 come è, salvo ad aggiungere: « purché i votanti siano almeno un sesto ».

LUCIFERO. Le elezioni si fanno o per *referendum* o per partecipazione. Purtroppo è invalso l'uso di fare le elezioni per *referendum*. Si riunisce l'assemblea, si discute, vengono fuori idee nuove e la maggior parte di quelli che votano non sono stati presenti, cosicché la discussione è perfettamente inutile, perché può prevalere l'indirizzo di coloro che alla discussione non hanno partecipato.

Perciò, o stabiliamo il voto per lettera o l'elezione per partecipazione. Se optiamo per l'elezione per partecipazione, tutto al più sarà ammissibile la delega e il *quorum* potrà anche essere abbassato al dieci o quindici per cento, come avviene in alcune grandi organizzazioni.

TESAURO. Mi pare che non possiamo deliberare su questo ultimo comma dell'articolo, se prima non abbiamo deliberato circa l'accoglimento o meno del voto per lettera, previsto dall'articolo seguente. Faccio quindi formale proposta di sospendere la discussione di tale punto in attesa di vedere la decisione che prenderemo sull'articolo seguente.

DEGLI OCCHI. Sono contrario a questa proposta. L'assemblea è l'assemblea di quelli che partecipano. Poi potremo discutere, a proposito dell'articolo successivo, la questione del voto per lettera. Una cosa è il criterio della assemblea, altra cosa è il criterio della validità delle votazioni. Noi dobbiamo difendere il concetto dell'assemblea e della validità della sua convocazione. Solo con la presenza e non per lettera si dà vita alla discussione. Non ritengo perciò giustificata la sospensione della discussione sull'ultimo comma dell'articolo 2.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La discussione che si è oggi svolta suggerisce, a mio avviso, l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame. Solo dopo che la Commissione avrà deciso, almeno in linea di massima, il sistema con il quale si deve procedere, sarà possibile prendere una decisione circa il *quorum* da richiedere.

Rimane l'altra questione delle assemblee, le quali non hanno importanza soltanto per le votazioni, ma anche per le deliberazioni su questioni diverse dalle elezioni.

Credo che, dopo un esame di massima, si potrebbe incaricare il Presidente di prendere contatto col Presidente della Commissione del Senato, in modo da sentire un po' l'orientamento dell'altro ramo del Parlamento ed evitare così che eventuali nuove modifiche ritardino ancora l'approvazione del provvedimento. Dopo questo passo si potrà giungere alla formulazione della legge.

DEGLI OCCHI. Io penso che se approviamo l'articolo 2, potremo poi fare tutte le discussioni che vorremo sull'articolo 3.

Io sono contrario al voto per lettera, perché dobbiamo rivendicare la rappresentazione giuridica nelle assemblee.

LUCIFERO. A me pare che la proposta dell'onorevole Sottosegretario non sia praticamente utile perché il nostro Presidente potrà prendere contatto con la presidenza della Commissione di giustizia del Senato, il quale non potrà però sapere se poi la Commissione sarà o non d'accordo con le sue conclusioni. Prendere un impegno, che poi non impegnerebbe nessuno, significherebbe soltanto far perdere quel tempo che il Sottosegretario vorrebbe risparmiare. Meglio perciò esaminare la questione in questa sede.

LOPARDI. Mi pare che quanto ha affermato l'onorevole Degli Occhi contenga in sé una contraddizione insanabile. Egli propone di approvare l'ultimo comma dell'articolo 2 e nello stesso tempo afferma che è contrario al sistema di votazione per lettera. Secondo la sua proposta si approverebbe una disposizione

che ritiene valida anche una assemblea di due o tre persone, senza la possibilità del voto per lettera, che è quello che può integrare la mancanza delle presenze. Escludendo il voto per lettera, è necessario fissare una certa quota di presenti.

Io sarei invece d'accordo di sospendere la discussione su questo articolo, in attesa di vedere quanto si delibererà in merito all'articolo successivo.

D'altra parte non credo che sia il caso di interpellare il Presidente della Commissione del Senato. Egli si trova di fronte a una deliberazione già presa dalla sua Commissione e non potrà fare altro che rispondere che il Senato ha già espresso il proprio parere.

TESAURO. Anche io sono del parere di discutere l'ultimo comma dell'articolo 2 dopo che avremo risolto la questione del voto per lettera. Questo comma, così come è stato formulato e indipendentemente dal voto per lettera, viola un principio che esiste in tutti gli ordinamenti dei paesi civili secondo il quale un collegio in tanto può deliberare, in quanto vi sia un numero minimo di partecipanti. Noi invece consacreremmo, per una rappresentanza professionale, la possibilità che deliberi un collegio che è tutt'altro che idoneo. Decidiamo quindi la questione del voto per lettera, poi torneremo sul *quorum*. Se non si volesse accettare questa proposta, io dico che, per ragioni di decoro, dovremmo tutti votare la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Abbiamo la proposta formale di sospensione, fatta dall'onorevole Tesauro, e la proposta dell'onorevole Sottosegretario. Quanto a quest'ultima debbo osservare che effettivamente il Presidente della Commissione del Senato non potrebbe essere arbitro di accettare una soluzione, essendo egli vincolato dal parere già espresso dalla sua Commissione.

Io però voglio far rilevare alla Commissione che il disegno di legge in esame riguarda le professioni di ingegnere, di architetto, di attuariale, di agronomo, di geometra, di perito agrario e perito industriale, tutte professioni che per loro natura non dànno sempre agli appartenenti la disponibilità di partecipare alle assemblee. Quindi sarebbe bene che esaminassimo e deliberassimo sull'articolo 3, per poi risolvere la questione dell'articolo 2 secondo il deliberato della Commissione.

Se non vi sono osservazioni, si intende quindi sospeso l'esame dell'ultimo comma dell'articolo 2.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo allora all'articolo 3 del disegno di legge, che si riferisce all'articolo 4 del decreto legislativo del 1944. Ne do lettura:

« Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è sostituito dal seguente:

« *Art. 4.* — Il presidente dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di presidente del seggio elettorale. Egli, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie quattro scrutatori tra gli elettori presenti.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine o del Collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

Non è ammesso il voto per delega.

È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera.

L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni al segretario del Consiglio, il quale la chiude immediatamente in una busta. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma con il bollo dell'ufficio.

Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione.

Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone nell'urna ».

LUCIFERO. In questo articolo vi sono due norme che hanno importanza. Non è ammessa la votazione per delega; è ammessa la votazione mediante lettera.

Le cautele previste per il voto a mezzo lettera sono tali da ridurlo nel nulla e dimostrano gli inconvenienti che vi sono nel sistema del voto per lettera. Io faccio parte di una associazione che ha ammesso il voto per lettera e conosco quindi molto bene tutti gli inconvenienti che ne derivano. Sarei perciò del parere di escludere il voto per lettera e introdurre invece il voto per delega. Po-

tremmo allora dire che la seconda convocazione è valida, purché siano rappresentati personalmente o per delega un certo numero di soci.

Quindi, salvo a giungere alla formulazione che potrà essere ritenuta la migliore, dovremmo prima di tutto fissare questo principio: abolire il voto per lettera con le conseguenze che inevitabilmente comporta, perché il voto per lettera deve essere circondato di maggiori cautele del voto personale. Introducendo il voto per delega, e magari limitando il numero di deleghe che può avere una stessa persona, si può risolvere anche la questione del *quorum*.

CAPALOZZA. Debbo fare una osservazione. Mi sembra che vi sia contraddizione tra il comma relativo agli scrutatori, il quale stabilisce che questi debbono essere in numero di quattro, e il comma successivo, che prevede che sia sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Per quanto riguarda la questione di fondo, sono favorevole alla votazione per lettera e sono contrario alla votazione per delega. L'onorevole Lucifero ci ha largamente illustrato i vantaggi della votazione per delega. Vorrei fargli osservare che tutte le norme così precise e minuziose che sono dettate negli ultimi commi dell'articolo 3, che contiene la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo del 1944, sono dirette alla garanzia della autenticità della lettera. Ora domando all'onorevole Lucifero quale sarebbe per lui la garanzia della autenticità della delega. Si dovranno richiedere le stesse garanzie che sono necessarie per il voto con lettera. E allora perché non scegliere la via migliore, che è la più segreta, quella della lettera?

Si è pensato al voto per lettera, perché i Consigli degli ordini si trovano sempre in difficoltà, talvolta insuperabili, per avere la presenza degli iscritti alle votazioni. Sono perciò favorevole al sistema accolto dal disegno governativo.

Tuttavia ritengo che la procedura prevista, così difficile e complicata debba essere semplificata. Altrimenti è vero che da una parte si ammette il voto per lettera e dall'altra si impedisce che esso avvenga, tanto sono difficili le garanzie da cui esso è circondato. Si dice perfino che la firma deve essere legalizzata dal sindaco o dal notaio. Io vi domando perché ci si debba limitare al sindaco e al notaio, se perfino per la presentazione dei motivi d'appello o di ricorso nei giudizi penali si è ritenuto che l'autentica possa essere fatta dal giudice conciliatore e ci si è lamentati perché non si è consentita anche la autentica del presidente del Consiglio dell'ordine o di un altro membro! Secondo me l'autentica può essere fatta dal conciliatore, dal cancelliere della pretura, dal segretario comunale, dal cancelliere della conciliazione, dal presidente del Consiglio dell'ordine o da un altro membro del Consiglio stesso, e magari anche dal maresciallo dei carabinieri e da qualsiasi pubblico ufficiale che possa dare garanzia di serietà.

LOPARDI. Sono d'accordo con quanto ha rilevato l'onorevole Capalozza, aggiungendo un altro rilievo sulla stranezza dell'articolo 3 in relazione all'articolo 2. Quest'ultimo prevede la validità dell'assemblea, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. D'altra parte l'articolo 3 prevede la nomina di quattro scrutatori. E se i presenti fossero soltanto tre? L'ultimo comma dell'articolo 2 diverrebbe del tutto inutile.

Senza ripetere quello che è stato già detto, voglio ricordare che queste norme di legge sono state determinate dalla non funzionalità dei Consigli degli ordini e dall'impossibilità, molte volte, di eleggere gli organi rappresentativi. Per questo sarebbero state previste delle facilitazioni nel modo di votare. Ma sono proprio facilitazioni, quelle che leggiamo in questo articolo 3? Quando un elettore deve adempiere a tutte le formalità che prevede questo articolo per il voto per lettera, sarà più facile per lui passare al Consiglio dell'ordine e votare direttamente!

Perciò mi pare che queste norme, invece di raggiungere lo scopo, siano addirittura controproducenti.

Non ripeterò quello che ha detto l'onorevole Capalozza a proposito del voto per delega, perché esso comporterebbe le stesse difficoltà del voto per lettera.

Io perciò sono contrario sia al voto per lettera che al voto per delega, mentre sarei favorevole alla riduzione del numero dei presenti dell'assemblea ad un sesto degli iscritti, come diceva l'onorevole Capalozza, e magari anche ad un ottavo.

DEGLI OCCHI. Sono contrario al voto per lettera, per le ragioni dette dall'onorevole Lucifero. Il voto per lettera è un voto *ante assembleam*, perché non si conosce quello che verrà discusso in assemblea. Sono anche contrario al voto per delega, perché si esacerbano le difficoltà che già esistono nel voto per lettera.

Lasciamo un largo margine alla volontaria osservanza da parte degli iscritti del loro diritto che è loro dovere. Si tratta di un corpo

elettorale particolare, in cui ciascuno sa benissimo che, se non vota, delega implicitamente quelli che voteranno. Tutto quello che complica è il presupposto di una assoluta mancanza di coscienza civile e di coscienza professionale. Gli organi rappresentativi saranno eletti da pochi, ma da quelli che hanno interesse a votare e che dimostrano quindi di essere degni di votare.

BREGANZE. Bisogna assicurare all'assemblea un numero diretto o indiretto di partecipanti o di votanti. Mi pare che tanto il sistema della lettera quanto quello della delega non amplierebbe il numero dei votanti in sede diretta o indiretta. Ma tra i due sistemi io preferirei quello della delega, considerata anche la qualità dei votanti e dei partecipanti, che sono dei professionisti, mentre il sistema della lettera per le sue complicazioni non sarebbe il più idoneo.

PRESIDENTE. A questo punto, credo che convenga rinviare ad altra seduta il seguito della discussione e prego i colleghi di volere approfondire il problema, che è delicatissimo, allo scopo di poter riprendere la discussione dopo una matura riflessione.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI